

DECRETO PRESIDENZIALE 24 marzo 1997
G.U.R.S. 22 novembre 1997, n. 65

Individuazione degli impianti e delle attività per i quali il rilascio delle autorizzazioni di carattere ambientale è delegato alle Province regionali.

**TESTO COORDINATO (aggiornato al Decr. Pres. 17/11/98)
(vedi atto legislativo)**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni;

Vista la delibera del Comitato interministeriale del 27 luglio 1994, concernente lo smaltimento dei rifiuti e successive modificazioni;

Vista la legge regionale del 13 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale n. 181/81 e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, che ha disposto che talune attività non possono essere intraprese ed autorizzate senza il preventivo nulla osta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 827/9 del 5 agosto 1994, con il quale sono state individuate le attività di cui all'art. 5 della legge regionale n. 181/81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 15 ottobre 1994, n. 51;

Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 e, in particolare, l'art. 6, che ha stabilito che con decreto del Presidente della Regione vengano individuati, sulla base di un atto ricognitivo predisposto dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, gli impianti e le attività non sottoposti a procedura di valutazione d'impatto ambientale per i quali, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, le autorizzazioni di carattere ambientale attualmente rilasciate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sono rilasciate dalle Province regionali;

Visto il rapporto n. 186, gruppo XX, del 20 maggio 1995, trasmesso dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con nota n. 20146 del 5 ottobre 1996, relativo all'individuazione delle opere e/o impianti per i quali risulta possibile delegare le relative autorizzazioni rilasciate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente alle Province regionali;

Visto l'atto ricognitivo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, trasmesso con la nota n. 12772/U del 3 luglio 1996;

Decreta

Art. 1

Sono individuati nell'allegato 1 al presente decreto, di cui fa parte integrante, gli impianti e le attività per i quali le autorizzazioni ambientale sono rilasciate dalle Province regionali sulla base degli schemi generali di autorizzazioni che saranno predisposti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 2

(sostituito dall'art. 2 del D.P. 03/09/97)

Le autorizzazioni indicate nell'allegato 1 al presente decreto sono rilasciate dalle Province regionali ripartire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 3

Le Province, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, si avvalgono delle commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 24 marzo 1997.

PROVENZANO

*Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì, 15 maggio 1997.
Reg. n. 1 Presidenza della Regione, fg. n. 215.*

Allegato 1

ATTO RICOGNITIVO DELLE ATTIVITA'

EX ART. 6, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE N. 71/95

Allegato 1/a

AUTORIZZAZIONE EX LEGGE N. 203/88

Elenco delle attività per le quali l'autorizzazione

ex legge n. 203/88 può essere delegata alle Province

(integrato dall'articolo unico del D.P. 17/11/98)

Descrizione attività

1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non superiore a 20 kg./g.

2. Riparazione e verniciatura di carrozzeria di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg./g.

3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 30 kg./g.

4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg./g.

5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg./g. (*).

6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di materie prime non superiore a 2000 kg./g.

7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti pronti non superiore a 50 kg./g.
8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg./g.
9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg./g.
10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg./g.
11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione non superiore a 500 kg./h. (*).
12. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
13. Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg./g.
14. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiore a 200 kg./g. (*).
15. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg./g.
16. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg./g. (**).
17. Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg./g. (**).
18. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg./g.
19. Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con produzione non superiore a 1000 kg./g. (**).
20. Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 kg./g.
21. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg./g.
22. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg./g. (*).
23. Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materie prime non superiore a 3000 kg./g.
24. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4000 kg./g. (*).
25. Saldature di oggetti e superfici metalliche.
26. Trasformazioni lattierocasearie con produzione non superiore a 1000 kg./g. (**).
27. Frantumazione e selezione di materiali inerti lapidei.
28. *Produzione di conglomerati cementizi.*
29. *Produzione di conglomerati bituminosi in attività artigianali con potenza termica ed elettrica complessiva inferiore a 300 Kw.*
30. *Produzione e lavorazione di asfalti e bitumi in attività artigianali con potenza termica ed elettrica complessiva inferiore a 300 Kw.*
31. *Lavorazione delle materie plastiche, anche destinate a elementi per l'edilizia (rivestimenti, prefabbricati, etc.) con potenzialità produttiva non superiore a 5 T/d.*
32. *Impianti termici con potenza termica nominale inferiore a 10 MW.*
33. *Produzione di calce e/o gesso in impianti con potenzialità non superiore a 5 T/d.*
34. *Produzione di malte e/o stucchi in impianti con potenzialità non superiore a 5 T/d.*
35. *Produzione di ceramiche artistiche, esclusa decoratura e/o laterizi con utilizzo di materia prima non superiore a 3.000 Kg/d e/o con forni di potenzialità minore di 5MW.*
36. *Lavorazione e conservazione di cereali con produzione non superiore a 5 T/d.*
37. *Mangimifici di qualsiasi natura con potenzialità non superiore a 5 T/d.*

(*) Purché condotta a livello di impresa artigiana.

(**) Purché condotta a livello di impresa artigiana o impresa agricola.

**ELENCO DELLE ATTIVITA' E/O IMPIANTI
PER I QUALI L'AUTORIZZAZIONE EX D.P.R. N. 915/92
PUO' ESSERE DELEGATA ALLE PROVINCE**

(soppresso dall'art. 1 del D.P. 03/09/97)

Note

Decr. Pres. 3 settembre 1997 - Modifica al presente

Decr. Ass. 14 novembre 1997 TERRITORIO - Schemi generali rilascio autorizzazioni di carattere ambientale delegate alle Province regionali

Decr. Ass. 19 dicembre 1997 TERRITORIO - Applicazione del presente

Decr. Pres. 17 novembre 1998 - Integrazione all'allegato 1/a del presente